



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 98 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 561/17 del 28.04.2017 emessa nel giudizio PROVINCIA REGIONALE di MESSINA – LIBERO CONSORZIO COMUNALE, COMUNE di MESSINA e COMUNE di TAORMINA contro CACCIOLA ANGELO.
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 41° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si rinvia con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Raneri e Composto) su 10 Consiglieri presenti.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 561/17 del 28.04.2017 emessa nel giudizio PROVINCIA REGIONALE di MESSINA – LIBERO CONSORZIO COMUNALE, COMUNE di MESSINA e COMUNE di TAORMINA contro CACCIOLA ANGELO.

Premesso

che con Decreto Ingiuntivo n. 572/2015 del 08.06.2015 , R.G. n. 2227/2015 emesso dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro, veniva ingiunto al Comune di Taormina, unitamente al Libero Consorzio Comunale (ex Provincia Regionale di Messina), al Comune di Messina ed al Comitato Taormina Arte, di pagare a Cacciola Angelo la complessiva somma di € 4.160,44 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese di giudizio liquidate in 450,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;

che avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo è stata proposta opposizione dal Comune di Messina, e dal Libero Consorzio Comunale (ex Provincia Regionale di Messina) e dal Comune Taormina

che in data 05.07.2017, tramite pec è stata notificata a questo Comune la **sentenza n. 561/2017** - R.G. n. 4369/2015 - del 28.04.2017, depositata in cancelleria il 28.04.2017, con cui il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro –

a) ha rigettato le opposizioni del Comune di Taormina e del comune di Messina e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo n. 572/2015 del 08/06/2015 dichiarandolo esecutivo; per cui il Comune di Taormina è debitore , in solido con Comitato Taormina Arte, Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e Comune di Messina della somma di 4.160,44 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo, nonché delle spese di lite dello stesso procedimento monitorio ammontanti ad euro 450,000 oltre oneri accessori di legge;

b) ha condannato questa Amministrazione, in solido con Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e Comune di Messina, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.400,00, oltre accessori di legge

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. Cacciola Angelo ammontano complessivamente ad € 6.930,76, sulla base della seguente specifica:

Somme scaturenti dal D.I. n. 572/2015:

▶ sorte capitale	€ € 4.160,44
▶ rivalutazione + interessi	€ 70,95
▶ onorari liquidati nel D.I.	€ 450,00
▶ spese generali 15% (su 450,00)	€ 67,50
▶ C.P.A. 4% (su € 517,50)	€ 20,70
▶ Iva 22% (su € 538,20)	€ 118,40
TOTALE COMPLESSIVO:	€ 4.887,99

Somme scaturenti dalla **Sentenza n. 561/2017** :

compensi previsti in sentenza	€ 1.400,00
▶ spese generali 15%(su € 1.400,00)	€ 210,00
▶ C.P.A. 4% (su € 1.610,00)	€ 64,40
▶ Iva 22% (su € 1.674,40)	€ <u>368,36</u>
TOTALE COMPLESSIVO:	€ 2.042,76

totale complessivo € 6.930,76.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- >la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- >la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
 - la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. I, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL


Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

di riconoscere, a favore di Cacciola Angelo ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 6.930,76, quale ammontare complessivo scaturente dalla somma derivante da :

- a) **D.I. n. 572/2015** per il quale il Comune di Taormina è debitore in solido con Comitato Taormina Arte, Libero Consorzio Comunale ex Provincia Regionale di Messina e Comune di Messina della somma di **€ 4.887,99**

- a) **Sentenza** del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro **n. 561/2017** per la quale il Comune di Taormina è debitore in solido con Libero Consorzio Comunale ex Provincia Regionale di Messina e Comune di Messina della somma € **2.042,76**
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.


IL SINDACO
Dott. Eligio Gardina

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga all' udienza del 28 aprile 2017 ha emesso e pubblicato – ex art 429 cpc – la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di R.G. 4369/2015, cui sono stati riuniti i procedimenti nn. 4525/2015 e 4583/2015 R.G.vertenti tra:

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA (già PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA LIBERO CONSORZIO COMUNALE), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Messina, corso Cavour n. 86 rappresentata e difesa dall'avv. G. Callipo del Foro di Palmi

COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G. De Domenico presso il cui studio sito in Messina, v.le Luigi Cadorna, n. 2, è elettivamente domiciliato

COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. Scuderi elettivamente domiciliato presso lo studio avv. Giacomo Orlando sito in Messina, via G. Venezian, n. 16

OPPONENTI

CONTRO

CACCIOLA ANGELO, C.F. CCCNGL64S10L042B, rappresentato e difeso dall'avv. F. PANEBIANCO, presso il cui studio sito in Messina, via del Vespro, n. 100, è elettivamente domiciliato

OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 31 luglio 2015 la Provincia Regionale di Messina Libero Consorzio Comunale, in persona del legale rappresentante p.t., adiva questo Giudice del Lavoro per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 572/2015 emesso dal Tribunale Civile di Messina –



Nei lavori l'8 giugno 2015 nel procedimento iscritto al n. 2227/2015 RG in forza del quale essa, in solido con il Comune di Messina ed il Comune di Taormina, era stata condannata al pagamento, in favore di Cacciola Angelo, del complessivo importo di € 4160,44, oltre accessori e spese di procedura.

Parte ricorrente deduceva l'illegittimità, nonché l'inammissibilità, del decreto ingiuntivo opposto sotto diversi profili.

Innanzitutto, eccepeva la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso unicamente nei confronti di soggetti terzi rispetto a quello che aveva autonomamente assunto l'obbligazione di pagamento con il ricorrente in via monitoria, evidenziando, tra l'altro, la totale estraneità degli stessi rispetto ognuno degli aspetti fondamentali del rapporto intercorrente fra il Comitato Taormina Arte ed il lavoratore e costitutivi del preteso credito rappresentato nel provvedimento giudiziale richiamato, e, pertanto, in subordine, formulava espressa istanza di revocazione in ius del Comitato.

Eccepeva, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che il Comitato Taormina Arte dovesse qualificarsi quale ente strumentale della Regione Siciliana e sulla circostanza che lo status di componente dello stesso non potesse, da solo, definirsi condizione sufficiente a determinare l'insorgere di un'obbligazione di pagamento (a suo carico) da rendersi in favore di un soggetto unicamente entrato in rapporto con il detto Comitato.

Tanto premesso, la provincia Regionale chiedeva che questo Tribunale volesse annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando, con riferimento ad essa, l'insussistenza di alcuna obbligazione di pagamento per le causali di cui al provvedimento giudiziale impugnato.

In subordine, chiedeva che il Comitato Taormina Arte venisse condannato a manlevarla da qualsiasi somma di denaro che essa avrebbe, eventualmente, dovuto corrispondere al ricorrente in via monitoria e, quindi, nell'ipotesi in cui tale circostanza per ultima prospettata si fosse realizzata, chiedeva che la somma ad essa addebitata venisse quantificata in misura non superiore ad un terzo rispetto al complessivo importo ingiunto, con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva Cacciola Angelo, ex dipendente del Comitato Taormina Arte, che esprimeva di aver chiesto ed ottenuto, l'emissione del decreto ingiuntivo opposto solo dopo aver ripetutamente ed invano sollecitato lo stesso Comitato, nonché i suoi "componenti esclusivi", fra cui la Provincia Regionale di Messina, a provvedere al pagamento, nei suoi confronti, delle dovute spettanze retributive.

Deduceva la nullità del ricorso in opposizione per violazione della normativa sulle modalità di notifica via PEC della documentazione estratta dai fascicoli digitali, in quanto parte ricorrente, all'atto di notificare il ricorso, nonché il decreto di fissazione di udienza, piuttosto che ricorrere ai c.d. "duplicati informatici", aveva fatto ricorso alle c.d. "copie informatiche", decadendo, pertanto,



dal diritto di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo e non permettendo, altresì, ad essa parte opposta di conoscere l'esatto contenuto del fascicolo.

Quindi, parte opposta deduceva un ulteriore motivo di invalidità del ricorso esponendo che nella relativa di notifica parte ricorrente aveva ommesso di indicare l'elenco pubblico dal quale era stato estratto l'indirizzo del destinatario.

Chiedeva venisse concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto ritenendo sussistenti, nel caso di specie, i requisiti necessari per una pronuncia giudiziale che intervenesse in tal senso e, con riferimento alle eccezioni sollevate da parte ricorrente, esponeva:

• che la vocatio in ius del Comitato Taormina Arte, per le ragioni dedotte in comparsa, non si sarebbe potuta avere, in quanto il decreto ingiuntivo n. 572/2015, che era stato, altresì, emesso e notificato nei confronti del Comitato, non era stato, da questo, opposto entro i termini perché non diventasse definitivo;

• che l'attendibilità della Provincia Regionale di Messina rispetto l'obbligazione formalmente assunta dal Comitato Taormina Arte con il lavoratore dovesse ritenersi totalmente smentita dalla circostanza che questa aveva partecipato all'approvazione del conto consuntivo per l'anno 2014 dell'ente di cui era membro;

• che la trasformazione, come previsto dall'art. 35, l.r. n. 2/2002, del Comitato Taormina Arte in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non era mai stata attuata, ragion per cui non potesse lo stesso (Comitato) definirsi ente strumentale della Regione Siciliana.

Tanto premesso, chiedeva, in via preliminare, che questo Giudice volesse rigettare il ricorso in opposizione per i vizi formali precedentemente richiamati, quindi, nel merito, chiedeva che venisse dichiarato valido il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della parte opponente, con vittoria di spese.

Con ricorso depositato il 24 agosto 2015 il Comune di Messina, in persona del proprio Sindaco legale rappresentante p.t., adiva questo Giudice del Lavoro per proporre, a sua volta, opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo opposto dalla Provincia Regionale di Messina.

In particolar modo, evidenziava che la natura di ente strumentale della Regione Siciliana del Comitato Taormina Arte potesse desumersi da tutto un elenco di circostanze dettagliatamente esposte in ricorso che avrebbero, altresì, escluso, con ogni probabilità, la possibilità che un'obbligazione di pagamento per le prestazioni rese dal lavoratore opposto potesse configurarsi in capo al Comune di Messina, stante, semmai, la circostanza che il solo Comune di Taormina, per ragioni indicate in ricorso, avrebbe potuto, eventualmente, rispondere delle obbligazioni formalmente assunte dal Comitato con il ricorrente in via monitoria.



Chiedeva, pertanto, che questo Tribunale volesse dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui il Comune di Messina, in solido con gli altri enti, veniva condannato all'adempimento della prestazione di pagamento in favore del lavoratore, con vittoria di spese.

Si costituiva Cacciola Angelo che, analogamente a quanto fatto nel giudizio di opposizione promosso dalla Provincia Regionale di Messina, ad eccezione dei soli vizi di nullità del ricorso che erano stati in esso (giudizio) evidenziati, deduceva in comparsa quanto dedotto in esso procedimento, formulando le medesime conclusioni.

Con ricorso depositato l'11 agosto 2015 anche il Comune di Taormina, in persona del proprio Sindaco p.t., adiva questo Giudice del Lavoro per opporsi al medesimo decreto ingiuntivo che era già stato impugnato dalla Provincia Regionale di Messina e dal Comune di Messina in separati ed a sé stanti procedimenti.

Analogamente a quanto fatto dagli altri enti che avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 572/2015, il Comune di Taormina eccepeva la nullità del provvedimento giudiziale opposto sulla base della non configurabilità di obblighi posti a carico dello stesso ente per le prestazioni che erano state rese dal lavoratore nei confronti del Comitato Taormina Arte, evidenziando che in alcun modo si sarebbe potuto applicare il principio della responsabilità solidale dei membri del comitato di cui all'art. 41 c.c., attesa la natura di ente pubblico del Comune di Taormina e tenuto conto che esso non aveva, in alcun modo, assunto specifici impegni finanziari nei riguardi del ricorrente in via monitoria come più volte pronunciato dalla S.C..

Quindi, chiedeva che questo Giudice volesse annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per la parte in cui il Comune di Taormina era condannato in solido con gli altri enti all'adempimento della prestazione di pagamento nei confronti del lavoratore, con vittoria di spese.

Si costituiva Cacciola Angelo che deduceva in comparsa quanto fatto con riferimento agli altri due giudizi di opposizione promossi avverso il medesimo decreto ingiuntivo, con formulazione delle medesime conclusioni.

All'udienza del 24 marzo 2017, il Giudice, ritenuta la sussistenza dei presupposti, disponeva la riunione degli stessi a quello iscritto al n. 4369/2015 RG (giudizio promosso dalla Provincia Regionale).

All'udienza odierna la causa viene decisa sulla base dell'orientamento di questo Tribunale cui questo giudice, ex art. 118 disp att. c.p.c., intende conformarsi (v. sent. n. 1817/2016).

Il decreto ingiuntivo oggetto dei vari giudizi di opposizione (riuniti nel presente procedimento) è stato, da questo organo giudicante, emesso sul presupposto dell'adeguata prova che parte ricorrente, Cacciola Angelo, aveva fornito circa la sussistenza, per il periodo 20/03/2014 – 31/08/2014, di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il Comitato Taormina Arte.



Preliminarmente, va disattesa la richiesta della Città Metropolitana di Messina di chiamata in giudizio del Comitato Taormina Arte, in quanto, oltre alla considerazione che lo stesso, parimenti destinatario del decreto ingiuntivo n. 572/2015, non ha inteso proporre opposizione al DI - con la conseguenza della esecutività del medesimo nei suoi confronti ove in presenza di sua rituale e tempestiva notifica - la solidarietà tra i diversi enti debitori non integra ipotesi di litisconsorzio necessario.

Le ragioni per cui, quindi, si è proceduto alla condanna in solido degli altri enti pubblici costitutivi del Comitato risiedono, pertanto, nella circostanza che lo stesso (Comitato Taormina Arte) non gode di personalità giuridica, motivo per cui trova applicazione il disposto dell' art. 41, co. 1, c.c., "Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte".

Nonostante, ognuna della parti che ha proposto ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo ha eccepito, facendo leva sulla presunta natura di ente strumentale della Regione Siciliana del Comitato Taormina Arte, il proprio difetto di legittimazione passiva, non potendosi, a loro dire, configurare in capo ad esse la titolarità passiva dell'obbligazione di pagamento, nonché la relativa responsabilità solidale per l'adempimento della stessa, in quanto alcun impegno finanziario era stato personalmente assunto nei confronti dell'opposto secondo le modalità disciplinate nel TUEL e nelle corrispondenti leggi regionali sull'assetto finanziario e sull'assunzione degli obblighi da parte degli enti locali siciliani.

Tuttavia, va rilevato come parte opposta abbia prodotto copia del Conto Consuntivo per l'anno 2014 del Comitato Taormina Arte, alla cui approvazione ha preso parte ciascuno degli enti opposti al decreto ingiuntivo, nel quale, ovviamente, era previsto, tra l'altro, il capitolo relativo agli stipendi del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato nonché quello relativo agli stipendi del personale tecnico.

Al sensi, infatti, dell'art. 3 dell'atto in Notar Paderni del 16/04/1996, Rep. n. 48583 (che ha novato la convenzione sottoscritta dalla Provincia Regionale di Messina, dal Comune di Messina e dal Comune di Taormina il 17/02/1983 per dar vita al "Comitato Taormina Arte"), le parti opposte rispondono delle obbligazioni assunte dal Comitato Taormina Arte in quanto questo " *gestirà fondi erogati dalla Regione Siciliana, dagli stessi Enti aderenti (Provincia, Comune di Messina e Comune di Taormina), nonché da qualsivoglia soggetto di diritto pubblico o privato. La responsabilità della gestione dei predetti fondi è regolata dal Codice Civile*".

Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione va rigettata e le parti opposte vanno condannate al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55 e con la maggiorazione di cui all' art 4 comma 2 stesso decreto.



PQM

Intesi i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Provincia Regionale di Messina Libero Consorzio Comunale (oggi Città Metropolitana di Messina) con ricorso depositato il 31 luglio 2015, su quella proposta dal Comune di Messina con ricorso depositato il 24 agosto 2015 nonché su quella proposta dal Comune di Taormina con ricorso depositato l'11 agosto 2015, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., successivamente riuniti, avverso il decreto ingiuntivo n. 572/2015, emesso l'8 giugno 2015 dal Giudice del tribunale del Lavoro di Messina, sulle istanze di Cacciola Angelo, così provvede:

A) Rigetta le opposizioni e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;

B) Condanna le parti oppoenti al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in € 1.400,00 in favore di Cacciola Angelo, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.

Messina, 28 aprile 2017

Il Giudice Unico del Lavoro

Rosa Bonanzinga





TRIBUNALE DI MESSINA
GIUDICE UNICO - SEZIONE LAVORO

E' copia di provvedimento informatico proveniente ed estratta dai sistemi informatici di Cancelleria.

Si attesta il deposito in data 28/06/2017 e la firma digitale da parte del Giudice.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avvocato FELICE PANEBIANCO nell'interesse di del mandante CACCIA ANGELO

Per uso esecuzione

Messina, li 20 GIU 2017

R. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dessa Canc. La Rocca)



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne sono richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Messina, li 20 GIU 2017

R. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dessa Canc. La Rocca)



RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO PEC
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. Felice Panebianco** (C.F. PNBFLC82E25F158X), iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, giusta delibera n. 25 del 18.02.2014, quale difensore del **Sig. Cacciola Angelo**, nato a Taormina (ME) il 10/11/1964, C.F. CCCNGL64S10L042B, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c. e depositata nel giudizio iscritto al Tribunale di Messina sez. Lavoro portante R.G. 4369/2015,

NOTIFICO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, l'allegato documento informatico e, specificamente, Sentenza n. 561 emessa dal Tribunale Civile di Messina, sez. Lavoro, in data 28/04/17 e rilasciata in forma esecutiva in data 20 giugno 2017 [nome file: *Cacciola (Sent. n. 561-17 con f.e.).pdf*], nei confronti di:

- **Città Metropolitana di Messina** (C.F. 80002760835) - in persona del Sindaco Metropolitan *pro-tempore*, con sede in Messina, Corso Cavour n. 86, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Callipo (C.F. CLLGTN64R11E041M) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gioia Tauro (RC), via Lomoro n. 144 - agli indirizzi Pec gaetano.callipo@pec.it e protocollo@pec.prov.me.it (indirizzi estratti dai registri pubblici digitali INIPEC e IPA);
- **Comune di Messina** (C.F. 00080270838) - in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Messina, Piazza Unione Europea, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe De Domenico (C.F. DDMGPP67E28H501U) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, viale Cadorna n. 2 - agli indirizzi Pec dedomenico.giuseppe@pec.giuffre.it e protocollo@pec.comune.messina.it (indirizzi estratti dai registri pubblici digitali INIPEC e IPA);
- **Comune di Taormina** (C.F. 00299100834) - in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Taormina, Corso Umberto I, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Scuderi (C.F. SCDNDR41D08C351E) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giacomo Orlando sito in Messina, via G. Venezian n. 16 - agli indirizzi Pec andrea.scuderi@pec.ordineavvocaticatania.it, avv.giacomoorlando@pec.giuffre.it e protocollo@pec.comune.taormina.me.it (indirizzi estratti dai registri pubblici digitali INIPEC e IPA).

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 che l'atto notificato (Sentenza n. 561 emessa dal Tribunale Civile di Messina, sez. Lavoro, in data 28/04/17 e rilasciata in forma esecutiva in data 20/06/2017) è un documento informatico ex art. 21 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale). In particolare, che si tratta di copia digitale conforme all'originale atto analogico in mio possesso.

Messina, 05/07/2017

Avv. Felice Panebianco

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 27 DIC 2017

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 28 DIC 2017

*561/17 PROT. 846/17
C 6930,76*
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 53/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 561/17 del 28.04.2017 emessa nel giudizio PROVINCIA REGIONALE di MESSINA – LIBERO CONSORZIO COMUNALE, COMUNE di MESSINA e COMUNE di TAORMINA contro CACCIOLA ANGELO

che con Decreto Ingiuntivo n. 572/2015 del 08.06.2015 , R.G. n. 2227/2015 emesso dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro, veniva ingiunto al Comune di Taormina, unitamente al Libero Consorzio Comunale (ex Provincia Regionale di Messina), al Comune di Messina ed al Comitato Taormina Arte, di pagare a Cacciola Angelo la complessiva somma di € 4.160,44 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese di giudizio liquidate in 450,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;

che avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo è stata proposta opposizione dal Comune di Messina, e dal Libero Consorzio Comunale (ex Provincia Regionale di Messina) e dal Comune Taormina

che in data 05.07.2017, tramite pec è stata notificata a questo Comune la **sentenza n. 561/2017** - R.G. n. 4369/2015 - del 28.04.2017, depositata in cancelleria il 28.04.2017, con cui il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro –

a) ha rigettato le opposizioni del Comune di Taormina e del comune di Messina e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo n. 572/2015 del 08/06/2015 dichiarandolo esecutivo; per cui il Comune di Taormina è debitore , in solido con Comitato Taormina Arte, Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e Comune di Messina della somma di 4.160,44 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo, nonché delle spese di lite dello stesso procedimento monitorio ammontanti ad euro 450,000 oltre oneri accessori di legge;

b) ha condannato questa Amministrazione, in solido con Città Metropolitana di Messina (ex Libero

Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e Comune di Messina, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.400,00, oltre accessori di legge

Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. Cacciola Angelo ammontano complessivamente ad € 6.930,76, sulla base della seguente specifica:

Somme scaturenti dal D.I. n. 572/2015:

▶ sorte capitale	€ 4.160,44
▶ rivalutazione + interessi	€ 70,95
▶ onorari liquidati nel D.I..	€ 450,00
▶ spese generali 15% (su 450,00)	€ 67,50
▶ C.P.A. 4% (su € 517,50)	€ 20,70
▶ Iva 22% (su € 538,20)	€ 118,40
TOTALE COMPLESSIVO:	€ 4.887,99

Somme scaturenti dalla Sentenza n. 561/2017 :

compensi previsti in sentenza	€ 1.400,00
▶ spese generali 15%(su € 1.400,00)	€ 210,00
▶ C.P.A. 4% (su € 1.610,00)	€ 64,40
▶ Iva 22% (su € 1.674,40)	€ 368,36

TOTALE COMPLESSIVO: € 2.042,76

totale complessivo € 6.930,76.

VISTO ed ACCERTATO

di riconoscere, a favore di Cacciola Angelo, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 4.887,99 + 2042,76 , scaturente dalla sentenza esecutiva n. sentenza n.561/17/ del 28/04/2017 , da porre a carico del bilancio 2017-2019 per l'annualità 2017;

i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare

eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;

b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittoria Sabato



IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE